

NOTE

L'agevolazione dell'art. 15 del D.P.R. 601/73: inapplicabilità per il contratto di leasing ed i provvedimenti, gli atti e le garanzie ad esso inerenti

SALVATORE SCALORA

Dottore in giurisprudenza
Università Milano Bicocca

Dialoghi di Diritto dell'Economia

Rivista diretta da

Danny Busch, Raffaele Lener, Roberto Natoli, Andrea Sacco Ginevri,
Filippo Sartori, Antonella Sciarrone Alibrandi

Direttore editoriale

Andrea Marangoni

Coordinatore editoriale

Francesco Petrosino

Direttori di area

Attività, governance e regolazione bancaria

Prof. Alberto Urbani, Prof. Diego Rossano, Prof. Francesco Ciraolo, Prof.ssa Carmela Robustella, Prof. Gian Luca Greco, Prof. Federico Riganti, Dott. Luca Lentini

Mercato dei capitali finanza strutturata

Prof. Matteo De Poli, Prof. Filippo Annunziata, Prof. Ugo Malvagna, Dott.ssa Anna Toniolo

Assicurazioni e previdenza

Prof. Paoloefisio Corrias, Prof. Michele Siri, Prof. Pierpaolo Marano, Prof. Giovanni Maria Berti De Marinis, Dott. Massimo Mazzola

Contratti di impresa, concorrenza e mercati regolati

Prof.ssa Maddalena Rabitti, Prof.ssa Michela Passalacqua, Prof.ssa Maddalena Semeraro, Prof.ssa Mariateresa Maggiolino

Diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza

Prof. Aldo Angelo Dolmetta, Prof. Gianluca Mucciarone, Prof. Francesco Accettella, Dott. Antonio Didone, Prof. Alessio di Amato

Fiscalità finanziaria

Prof. Andrea Giovanardi, Prof. Nicola Sartori, Prof. Francesco Albertini

Istituzioni dell'economia e politiche pubbliche

Prof.ssa Michela Passalacqua, Prof. Francesco Moliterni, Prof. Giovanni Luchena, Dott.ssa Stefania Cavaliere, Dott. Lorenzo Rodio Nico

Criteri di Revisione

I contributi proposti alla Rivista per la pubblicazione sono sottoposti a una previa valutazione interna da parte della Direzione o di uno dei Direttori d'Area; il quale provvede ad assegnare il contributo a un revisore esterno alla Rivista, selezionato, *rationes materiae*, fra professori, ricercatori o assegnisti di ricerca.

La rivista adotta il procedimento di revisione tra pari a singolo cieco (*single blind peer review*) per assicurarsi che il materiale inviato rimanga strettamente confidenziale durante il procedimento di revisione.

Qualora il valutatore esprima un parere favorevole alla pubblicazione subordinato all'introduzione di modifiche, aggiunte o correzioni, la Direzione si riserva di negare la pubblicazione dell'articolo. Nel caso in cui la Direzione decida per la pubblicazione, deve verificare previamente che l'Autore abbia apportato le modifiche richieste dal Revisore.

Qualora il revisore abbia espresso un giudizio negativo, il contributo può essere rifiutato oppure inviato, su parere favorevole della maggioranza dei Direttori dell'area competente *rationes materiae*, a un nuovo revisore esterno per un ulteriore giudizio. In caso di nuovo giudizio negativo, il contributo viene senz'altro rifiutato.

L'agevolazione dell'art. 15 del D.P.R. 601/73: inapplicabilità per il contratto di leasing ed i provvedimenti, gli atti e le garanzie ad esso inerenti

SALVATORE SCALORA

Dottore in giurisprudenza
Università Milano Bicocca

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Elementi normativi e principi giurisprudenziali. - 3. Conclusioni.

1. Premessa

L'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 sancisce che le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

La Corte di Cassazione afferma che l'agevolazione⁰¹ si applichi, *"in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione"*, alle operazioni di finanziamento caratterizzate dall'erogazione di denaro, liberamente disponibi-

⁰¹ L'esenzione di cui al 1° comma dell'art 15 del D.P.R. 601/73, deve essere intesa come *"un'agevolazione, realizzata con il metodo della imposizione sostitutiva"*. CASS. CIV., SEZ. V, Ord., 22 febbraio 2023, n. 5551.

le, da impiegare in investimenti “produttivi”⁰².

In assenza di tali condizioni, la Corte di Cassazione nega l'applicazione dell'agevolazione. È il caso dei contratti in cui è già erogato il credito ed investita la somma corrispondente. In tale ipotesi, il cessionario non dispone di nuovo denaro suscettibile di impieghi produttivi⁰³.

L'indirizzo giurisprudenziale ha ingenerato alcuni dubbi interpretativi.

Il vincolo di destinazione del “denaro” in “investimenti produttivi” non è esplicitamente indicato nel dettato normativo. Dall'esame della norma, infatti, non appare assumere rilievo, in linea generale, la circostanza che il finanziamento debba essere diretto a finalità specifiche, a differenza di quanto previsto in passato con la Legge, 27 luglio 1962, n. 1228 per il c.d. “regime di abbonamento”⁰⁴.

La mancata indicazione da parte del legislatore fiscale viene ritenuta, tuttavia, giustificata dalla *ratio* sottesa al regime dell'imposta sostitutiva, ossia l'esigenza di favorire l'accesso al credito, incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse finanziarie⁰⁵. La scelta del legislatore non è, dunque, quella di escludere dall'agevolazione un numero indiscriminato di soggetti ed operazioni⁰⁶, quanto quella di agevolare le operazioni di finanziamento in grado di generare nuova ricchezza nel sistema produttivo del Paese⁰⁷.

Seguendo tale impostazione, la Corte di Cassazione ritiene, nella sentenza che qui si commenta, inapplicabile l'agevolazione dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 anche al contratto di locazione finanziaria (e ai provvedimenti, atti e garanzie ad esso inerenti, come la retrocessione di crediti *pro-solvendo*) poiché tale negozio non consente al beneficiario di ricevere alcuna liquidità suscettibile di essere impiegata in investimenti produttivi⁰⁸.

02 L'impiego della liquidità consente, quindi, di generare nuova ricchezza su cui applicare un successivo e più adeguato prelievo fiscale. CASS. CIV., SEZ. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; CASS. CIV., SEZ. 5, 16 aprile 2008, n. 9930; CASS. CIV., SEZ. 5, 5 marzo 2009, n. 5270; CASS. CIV., SEZ. 5, 16 gennaio 2015, n. 695; CASS. CIV., SEZ. 5, 15 novembre 2021, n. 34230.

03 CASS. CIV., SEZ. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; CASS. CIV., SEZ. 5, 5 marzo 2009, n. 5270.

04 Si veda, D. STEVANATO, *Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine e spettanza dell'agevolazione*, in *Dial. Trib.*, 2015, 1, p. 102. P. FLORA, S. LOCONTE, *L'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR 601/1973. Una storia infinita*, in *Dir. Banc.*, 2015.

05 AGENZIA DELLE ENTRATE, *Ris.*, 13 dicembre 2011, n. 121, p. 3.

06 In tal senso si veda, A. RAVERA, *L'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine*, in *Dir. e Prat. Trib.*, 2017, 1, pp. 128-134; L. ROSSI, M. AMPOLILLA, *Soluzioni alle problematiche relative all'imposta sostitutiva sui finanziamenti* in *Corr. Trib.*, 2010, 26, pp. 2096 e ss.; A. BUSANI, *Imposta sostitutiva e destinazione del finanziamento a «investimento produttivo»*, in *Corr. Trib.*, 2010, 22, pp. 1801-1805.

07 *Ex multis*, CASS. CIV., SEZ. V, Sent., 05 settembre 2024, n. 23896.

08 CASS. CIV., SEZ. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; CASS. CIV., SEZ. 5, 5 marzo 2009, n. 5270.

Tanto detto, al fine di avere una prospettiva più ampia sulla decisione della Corte di Cassazione, si intende approfondire alcune peculiarità della disciplina del regime agevolativo e del contratto di *locazione finanziaria*, nonché la loro relazione con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Elementi normativi e principi giurisprudenziali

L'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede che le operazioni di finanziamento di medio-lungo termine⁰⁹ siano agevolabili mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva opzionale¹⁰ dello 0,25%¹¹ in luogo delle ordinarie imposte d'atto¹².

L'opzione può essere esercitata da aziende e istituti di credito nazionali¹³, ossia quei soggetti residenti nel territorio dello Stato abilitati all'esercizio del credito e che erogano la liquidità nei confronti del pubblico (nell'alveo di tali soggetti devono essere inclusi¹⁴, sebbene non espressamente indicati nella norma, anche gli intermediari finanziari¹⁵); per "operazioni di finanziamento di medio lungo termine"¹⁶ e formate per iscritto nel territorio dello Stato¹⁷.

La norma prevede, altresì, l'estensione a tutti i provvedimenti, atti e contratti e forma-

⁰⁹ Con durata contrattuale superiore ai diciotto mesi (art. 15, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).

¹⁰ Natura opzionale garantita dalla nuova lettera dell'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Giova a risolvere quelle ipotesi in cui il versamento dell'imposta sostitutiva potrebbe risultare maggiore rispetto al pagamento integrale dei tributi sostituiti. Sul tema, AGENZIA ENTRATE, Risp., 11 luglio 2024, n. 150, *Imposta sostitutiva sui finanziamenti* [...], p. 5; A. RAVERA, *op. cit.*, p. 109; G. SALVI, *Nuovo regime opzionale dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine*, in *Amm.&Fin.*, 2017, 8, p. 7.

¹¹ Oltre a quella ordinaria dello 0,25%, ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono altresì previste le aliquote: 2% per i finanziamenti erogati a persone fisiche ove non sussistano i requisiti "prima casa" o non li abbiano dichiarati in contratto (art. 18); 0,125% per i mutui concessi alle cooperative edilizie (art. 19, comma 3); 0,05% per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore ai 18 mesi (D.L. 14 marzo 1988, n. 70 art. 10, comma 2-bis, che ha tacitamente abrogato il rinvio di cui all'art. 19, comma 4). Si veda, G. NAPOLITANO, *La tassazione dei finanziamenti: regime dell'imposta sostitutiva*, in *Fis. Og.*, 8 novembre 2016.

¹² AGENZIA DELLE ENTRATE, Risp., 11 luglio 2024, n. 150, p. 5.

¹³ A determinate condizioni, anche dagli istituti di credito stabiliti in altri Stati membri UE. Si veda, MINISTERO FINANZE, Circolare, 8 ottobre 1996, n. 246.

¹⁴ CORTE COST., Sent., 20 novembre 2017, n. 242.

¹⁵ Ossia i soggetti diversi dalle banche, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB). Si veda, www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accesso-mercato/intermediari-finanziari; www.consob.it/web/investor-education/gli-intermediari-finanziari.

¹⁶ Elemento che ha ingenerato numerosi contrasti tra Amministrazione fiscale e contribuente, risolti in sede di legittimità. Si veda, tra gli altri, CASS. CIV., SEZ. VI - 5, Ord., 7 giugno 2022, n. 18221; CASS. CIV., SEZ. V, Ord., 6 giugno 2018, n. 14540.

¹⁷ Anche quando il finanziamento venga erogato da un istituto di credito italiano, fuori dal territorio nazionale. Si veda, MIN. FINANZE, Risol., 10 aprile 2000, n. 45. AGENZIA ENTRATE, Risol., 28 marzo 2013, n. 20/E, p. 4; AGENZIA ENTRATE, Risp., 11 luglio 2024, n. 150, p. 8.

lità inerenti¹⁸ all'operazione di finanziamento, includendo espressamente le cessioni di credito stipulate a garanzia di tali finanziamenti e le relative formalità¹⁹.

Oltre gli elementi indicati espressamente nella norma, la Corte di Cassazione stabilisce che l'operazione di finanziamento debba consistere in una provvista di denaro, liberamente disponibile²⁰, diretta ad un investimento produttivo²¹ (si da generare ulteriore ricchezza *"sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale"*²²).

Il contratto di locazione finanziaria, invece, tipizzato²³ con l'art. 1, comma 136, della Legge del 4 agosto 2017 n. 124²⁴, può essere definito come l'operazione finanziaria attraverso cui sorgono i seguenti obblighi: del concedente, ad acquistare o far costruire un bene, su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore; del fornitore, a cedere o costruire il bene richiesto; dell'utilizzatore a corrispondere un canone (composto dal costo del bene e dagli interessi, in funzione del tempo).

Quindi, strettamente legata all'operazione finanziaria, vi è quella di compravendita del bene tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in *locazione* all'utilizzatore²⁵.

La locazione finanziaria, in conclusione, consente all'utilizzatore di godere di un bene di proprietà del concedente, mediante la corresponsione di un canone per una durata

18 Tanto che, in assenza di tale inerenza, *"l'agevolazione non ha ragione di operare"*. Così, CASS. CIV. SEZ. V, Sent., 8 aprile 2002, n. 4970.

19 CASS. CIV., SEZ. V, Sent., 24 gennaio 2019, n. 1957.

20 *Ex multis*, CASS. CIV., SEZ. V, Sent., 05 settembre 2024, n. 23896.

21 Si veda, tra gli altri, CASS. CIV., Sent., 29 marzo 2002, n. 4611; AGENZIA TERRITORIO, Circ., 27 dicembre 2002, n. 12, p. 5: *"provvista di disponibilità finanziarie, cioè possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tal senso assunto dall'Istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto contrattualmente"*.

22 CASS. CIV., SEZ. V, Sent., 5 maggio 2009, n. 5270, come richiamata da AGENZIA ENTRATE, Risp., 13 dicembre 2011, n. 121, p. 1.

23 Come osservato da, M. TRICARICO, *Contratti di leasing, gestione contabile e fiscale*, in *Fis. Og.*, 21 febbraio 2024.

24 *"Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo"*.

25 Si veda, S. SCUDERI, *Il leasing finanziario alla luce della L. n. 124/2017*, in *I Contr.*, 2019, 3, pp. 337-340, la quale nutre diversi dubbi sull'impostazione compiuta da legislatore, avendo considerato la locazione finanziaria come un *"unico contratto"* caratterizzato dalla *"partecipazione di tre soggetti"*, accomunati da *"un'unica vicenda negoziale"*. In tal senso anche, M. S. MAISANO, *Leasing - Quale disciplina per i rapporti di leasing ante L. n. 124/2017?*, in *La N. Giur. Civ. Comm.*, 4, 2020, p. 789.

predeterminata, salvo il diritto di riscatto con il pagamento della rata finale²⁶.

Alla luce di quanto sopra detto, raffrontando i principi della Corte di Cassazione al contratto di locazione finanziaria, sembrerebbe che quest'ultimo, *prima facie*, sia dotato dei requisiti dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nel senso che nel contratto di *leasing* finanziario il soggetto che provvede all'acquisto del bene (mediante erogazione del denaro) è una banca o un intermediario finanziario e che, nella sostanza, oggetto del *leasing* sia l'operazione di finanziamento a carattere trilaterale sopradescritta.

A supporto di tale visione, si può aggiungere che il Ministero dell'Economia e delle Finanze a proposito della speculare definizione normativa della locazione finanziaria immobiliare²⁷ ha affermato che essa "*da un punto di vista sostanziale*" possa essere definita come "*operazione di finanziamento che consente all'utilizzatore di ottenere l'utilizzo di un immobile e di acquistarne, al termine della durata prevista, la proprietà, grazie alla provvista messa a sua disposizione da un soggetto abilitato al credito (il concedente)*"²⁸.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ribadisce²⁹ che "*risulta preclusa un'interpretazione estensiva della nozione di finanziamento*" e che non si possa definire come tale l'operazione in cui il cessionario non dispone di nuovo denaro suscettibile di impieghi produttivi, essendo già erogato il credito ed investita la somma corrispondente.

Nel contratto di locazione finanziaria³⁰, l'utilizzatore (colui che la Corte di Cassazione individua, richiamando altre pronunce³¹, quale *cessionario*) non dispone, infatti, di nuovo denaro poiché la provvista viene erogata dal soggetto abilitato al credito nei confronti del "*fornitore*". Il denaro, quindi, non è liberamente disponibile poiché destinato all'acquisto di un bene che rimane di proprietà del concedente.

L'utilizzatore, ricevendo un bene, non può immettere alcuna liquidità nel sistema economico; non si assiste, dunque, ad alcun *investimento produttivo* capace di generare ulteriore ricchezza "*sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale*"³².

Si potrebbe obiettare che sebbene l'utilizzatore non disponga direttamente del denaro da impiegare in un investimento produttivo, l'acquisto del bene avvenga tramite una

26 M. SORRENTINO, *Contratti di locazione e di leasing*, in *Bil. e Redd. d'impr.*, 2018, 12, p. 33.

27 Legge, 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 76 e ss.. Per ulteriori approfondimenti sul *leasing* immobiliare si rimanda a M. VIOLA, *Leasing immobiliare abitativo: un'opportunità per le giovani coppie di acquistare casa...insieme*, in *Corr. Trib.*, 2017, 16, p. 1296; M. GHIRLANDA, *Note sul leasing immobiliare abitativi*, in *Imm.&Propr.*, 2017, 1, p. 7.

28 *Vademecum* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Il leasing immobiliare abitativo*, febbraio 2016, p. 2. (www.mef.gov.it).

29 Da ultimo, nella sentenza in commento.

30 Applicando il ragionamento adottato dal giudice di legittimità nella sentenza in commento.

31 CASS. CIV., SEZ. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; CASS. CIV., SEZ. 5, 5 marzo 2009, n. 5270.

32 CASS. CIV., SEZ. V, Sent., 5270, 5 maggio 2009, come richiamata da AGENZIA ENTRATE, *Risp.*, 121, 13 dicembre 2011, p. 1.

provvista di denaro erogata *“su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore”*³³.

Inoltre, considerando l'ipotesi in cui l'utilizzatore sia un soggetto commerciale³⁴, si può presupporre che il bene *“messo a disposizione”*, venga radicato all'interno del complesso aziendale contribuendo alla produzione di ulteriori redditi d'impresa su cui *“potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”*³⁵.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ritiene che i *“predetti principi”* siano presenti nel contratto di *leasing*. Dunque, cassa la sentenza e decide nel merito.

3. Conclusioni

Il contratto di locazione finanziaria non beneficia dell'agevolazione dell'art. 15 del D.P.R. 601/73³⁶.

La Corte di Cassazione afferma che l'utilizzatore non dispone, di nuovo denaro suscettibile di impieghi produttivi, poiché è già erogato il credito ed investita la somma corrispondente.

Ciò implica che anche tutti i provvedimenti, atti e contratti e formalità inerenti a tale negozio, tra cui le [retro]cessioni di credito³⁷, non siano agevolabili.

Per giungere a questa conclusione, i giudici di legittimità si sono avvalsi di richiami ad altre sentenze afferenti alla: dilazione di pagamento di un'obbligazione scaduta³⁸; dilazione di debito a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario³⁹.

Per la Cassazione, tali negozi sono accomunati dall'assenza di un'operazione di finanziamento in senso stretto, avendo per oggetto, invece, *“le modalità e i tempi di recupero del credito”* già erogato.

Chiaramente, la dilazione del pagamento di obblighi scaduti o di scoperture di conto corrente, non possono considerarsi quali crediti autonomi⁴⁰. Come rammenta anche la Corte, la dilazione, piuttosto, postula l'esistenza di un credito pregresso e l'assenza di una novazione di debito.

³³ Legge, 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 136.

³⁴ Come nel caso oggetto di controversia.

³⁵ CASS. CIV., SEZ. V, Sent., 5270, 5 maggio 2009, come richiamata da AGENZIA ENTRATE, Ris., 121, 13 dicembre 2011, p. 1.

³⁶ Il beneficio, *a fortiori*, non può essere esteso alle garanzie inerenti a tale contratto, quali la cessione e la retrocessione di crediti *pro solvendo*.

³⁷ Che si rammenta essere l'atto, inerente al contratto di locazione finanziaria, su cui si innestava l'intera controversia.

³⁸ CASS. CIV., SEZ. 5, 29 marzo 2002, n. 4611.

³⁹ CASS. CIV., SEZ. 5, 5 marzo 2009, n. 5270.

⁴⁰ Tali atti, tra altro, potrebbero (forse) considerarsi *“inerenti”*, nell'ipotesi in cui il debito a cui si riferiscono (e del quale si intende rimodulare le modalità di pagamento) abbia beneficiato dell'agevolazione.

Non è chiaro, invece, in che modo si possano accostare analogicamente le caratteristiche di un negozio di dilazione di pagamento di debito (già esistente) a quelle di un contratto di locazione finanziaria (per un debito, di fatto, nascente).

Se è pur vero che in entrambi i casi il disponente non riceve direttamente denaro, nel caso del *leasing* la liquidità viene comunque erogata dalla banca o dall'intermediario finanziario ed utilizzata per l'acquisto o costruzione di un bene. Inoltre, l'utilizzatore è obbligato contrattualmente alla corresponsione del canone, ossia alla restituzione non già di un credito pregresso, quanto di un debito autonomo e di nuova emissione.

La Corte di Cassazione, peraltro, afferma anche che il termine "finanziamento" non debba necessariamente indentificarsi nell'erogazione di denaro a conclusione di un contratto (reale) come il mutuo o il prestito bancario; bensì, quale disponibilità finanziaria, cioè possibilità di attingere denaro con obbligo di restituzione entro il termine previsto da contratto⁴¹.

Ciò significa che la definizione di finanziamento deve essere provvista di una buona dose di elasticità, dovendosi intendere come forme di finanziamento anche ipotesi non strettamente "classiche".

Nel caso del *leasing*, però, l'interpretazione conservativa⁴² della Cassazione e la previsione di un obbligo di destinazione (non scritto dal legislatore fiscale) sembra indurre ad una negazione della natura finanziaria del *leasing*; nonché, della sua funzione di accrescimento del circuito produttivo⁴³.

Tuttavia, raffrontando principi⁴⁴ e obblighi giurisprudenziali con le caratteristiche intrinseche della locazione finanziaria, tale negazione parrebbe eccessivamente severa.

La locazione finanziaria è, *de iure*, un'operazione creditizia, essendo "il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario" eroga denaro per l'acquisto o costruzione di un bene, su volontà dell'utilizzatore. La restituzione del denaro da parte di quest'ultimo,

41 CASS. CIV., SEZ. I, Sent. 22 marzo 1990, n. 2396.

42 Come afferma la Cassazione nella sentenza in commento "è preclusa un'interpretazione estensiva della nozione di finanziamento".

43 Che rappresenta lo scopo della norma agevolativa, secondo AGENZIA DELLE ENTRATE, Ris., 13 dicembre 2011, n. 121, p. 3.

44 Riassumibili in: 1. le operazioni di finanziamento agevolabili "in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione" sono quelle "che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi"; 2. la ratio legis della norma di agevolazione "è da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possono creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale"; 3. nel caso in cui si "presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente [...] la successiva cessione del credito con finalità di garanzia il cessionario non dispone di nuovo denaro, suscettibile di impieghi produttivi"; 4. "l'operazione finanziaria rilevante ai fini del menzionato beneficio fiscale è quella caratterizzata dall'erogazione di una provvista finanziaria, cioè nella possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario".

di fatto, avviene mediante corresponsione di un canone fruttifero.

La provvista di denaro, può definirsi liberamente disponibile poiché utilizzata per l'acquisto o la costruzione di un bene *"su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore"*⁴⁵.

La liquidità è impiegata per un investimento produttivo: considerato l'utilizzatore come un soggetto commerciale⁴⁶, il bene *"messo a disposizione"* viene radicato nel complesso aziendale, contribuendo alla produzione di redditi d'impresa; ossia, ulteriore ricchezza su cui applicare il prelievo fiscale.

Dunque, perfino seguendo integralmente il percorso logico della Corte di Cassazione (compresa la necessità di destinare il finanziamento ad investimento produttivo - obbligo che, tuttavia, escluderebbe dalla platea dei beneficiari, i contraenti "soggetti privati") si potrebbe obiettare che la locazione finanziaria sia un'operazione di finanziamento agevolabile poiché: il beneficiario ottiene, di fatto, liquidità da impiegare in investimenti produttivi⁴⁷; viene favorito l'accesso a nuove risorse finanziarie per il soggetto richiedente⁴⁸; viene generata ricchezza nel sistema produttivo del Paese⁴⁹ su cui *"potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale"*⁵⁰.

In conclusione, se l'interesse della norma è agevolare l'accesso al credito e la creazione di nuova ricchezza⁵¹, appare opportuno considerare minore rigidità nell'interpretazione dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, tenendo conto delle particolarità di ciascun negozio. Non appare, infatti, risolutivo un ulteriore intervento normativo che vada a specificare caratteristiche o limitazioni *particolari*, stante l'ampiezza delle ipotesi contrattuali in ambito creditizio.

Nel caso in esame, ad esempio, sarebbe stato auspicabile sviscerare le peculiarità del contratto di locazione finanziaria, così da poterlo distinguere da quei negozi che per loro natura non comportano affatto la creazione di una nuova posizione credito-debito, come accade nel caso di dilazione di pagamento di debiti pregressi.

L'apertura interpretativa gioverebbe al quel "sistema produttivo" che la Corte di Cassazione propugna, consentendo parità di trattamento tra coloro che ricorrono a strumenti negoziali articolati (come la locazione finanziaria) e coloro che optano per operazioni di finanziamento "classico".

⁴⁵ Legge, 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 136.

⁴⁶ Come nel caso oggetto di controversia.

⁴⁷ CASS. CIV., SEZ. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; CASS. CIV., SEZ. 5, 5 marzo 2009, n. 5270.

⁴⁸ AGENZIA DELLE ENTRATE, Ris., 13 dicembre 2011, n. 121, p. 3.

⁴⁹ *Ex multis*, CASS. CIV., SEZ. V, Sent., 05 settembre 2024, n. 23896.

⁵⁰ CASS. CIV., SEZ. V, Sent., 5270, 5 maggio 2009, come richiamata da AGENZIA ENTRATE, Ris., 121, 13 dicembre 2011, p. 1.

⁵¹ *Ex multis*, CASS. CIV., SEZ. V, Sent., 05 settembre 2024, n. 23896.